


PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE		
4348	15/09/2024	
Funzione	Attività	Altre
Fascicolo	Sottofascicolo	



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Bologna

**Associazione Nazionale  
Carabinieri**  
Sezione di Bologna "Michele Pala"

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI  
VOLONTARIATO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
BOLOGNA**

**TRA**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con sede in Bologna (BO), via Garibaldi nr.6, in persona della Procuratore della Repubblica [di seguito per brevità, "Procura della Repubblica"];

e l'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Bologna "Michele Pala", con sede legale in Bologna (BO), Via Vascelli n. 2 [di seguito per brevità "A.N.C"], c.f. 91275400371, in persona di Presidente pro-tempore.

**PREMESSO CHE:**

- per la carenza di personale amministrativo e il continuo incremento di attività di lavoro attribuite agli uffici della Procura della Repubblica distrettuale da norma di legge o regolamentari, sarebbe estremamente utile poter disporre di diverse unità di personale in possesso di qualificata esperienza e di consolidata professionalità nelle attività di assistenza e di supporto degli uffici giudiziari;
- l'A.N.C., ha manifestato la propria disponibilità a continuare l'attività di volontariato in favore della suddetta Procura, potendo annoverare tra i propri aderenti volontari il possesso dei precisi requisiti di esperienza e professionalità, nonché di serietà e riservatezza;
- nell'ambito delle finalità proprio tanto della richiamata normativa quanto dell'Associazione a cui appartengono, gli associati alla A.N.C. possono prestare tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed al solo scopo di dare un concreto ausilio al personale della Procura della Repubblica;
- già l'esperienza avuta con il precedente protocollo rinnovato in data 16 settembre 2020 si è rilevata molto proficua.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Natura e oggetto dell'attività di volontariato.**

Il presente protocollo di intesa regola i rapporti tra la Procura della Repubblica e l'A.N.C., per lo svolgimento delle seguenti attività di volontariato presso gli uffici della Procura della Repubblica:

- ausilio e supporto dei servizi resi dal personale amministrativo nello svolgimento delle attività burocratiche d'ufficio, designati di volta in volta dai rispettivi dirigenti degli uffici giudiziari.

**Art. 2 – Risorse umane.**

Per lo svolgimento delle attività indicate di cui sopra l'A.N.C. mette a disposizione alcuni volontari aderenti regolarmente iscritti al libro soci.

**Art. 3 – Responsabile dell'attività di volontariato.**

Il responsabile delle attività indicate nel presente protocollo d'intesa è il Presidente pro-tempore dell'A.N.C..

L'A.N.C. garantisce che i volontari, designati per la propria disponibilità a fornire l'attività di volontariato, sono coperti da regolare polizza assicurativa per caso morte, contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi, connesso allo svolgimento dell'attività stessa. Copia della polizza assicurativa viene allegata alla presente convenzione.

**Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'attività di volontariato.**

La collaborazione che inizierà a decorrere dal 15 settembre 2021 viene svolta da n. 10 soci che presteranno la loro attività volontaria secondo le disponibilità individuali nell'arco della settimana, previ accordi con il direttore responsabile della segreteria penale dr.ssa Maria Chiara Benelli.

Tale attività che sarà svolta nel rispetto delle direttive del Procuratore della Repubblica, concordate di volta in volta in via diretta con gli aderenti, è concordemente sospesa per il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto.

La prestazione dell'attività di collaborazione volontaria sarà svolta presso gli uffici della Procura della Repubblica.

A tale scopo saranno concessi in uso i materiali e i documenti messi a disposizione dall'Ufficio, nonché un locale predisposto allo scopo, le strumentazioni e le apparecchiature informatiche con l'attivazione di utenze sulla rete giustizia [all'esclusivo fine di utilizzo della rete internet e della posta elettronica] necessarie per il corretto espletamento delle attività di collaborazione volontarie. E' esclusa qualsiasi attività di tipo gestionale.

La collaborazione non comprende:

- gli atti e le attività oggetto di segreto investigativo a norma dell'art. 329 c.p.p.;
- l'accesso ai registri penali e/o ai sistemi informativi automatizzati oggetto di segreto investigativo a norma dell'art. 329 c.p.p.;
- la diretta acquisizione di altri atti dell'ufficio senza autorizzazione del personale istituzionalmente incaricato della gestione e conservazione degli atti stessi;
- i rapporti esterni dell'ufficio e con il pubblico, salvo, per questi ultimi, che il volontario sia immediatamente identificabile, attraverso l'esposizione di apposito segno distintivo, come soggetto non appartenente alla Pubblica Amministrazione.

**Art. 5 – Controllo e verifica dell'attività di volontariato.**

La Procura della Repubblica si riserva la facoltà di verificare, attraverso i magistrati dell'Ufficio del Pubblico ministero, che si avvarranno anche della collaborazione del personale di polizia giudiziaria e del direttore responsabile della segreteria penale dr.ssa Maria Chiara Benelli, l'attività di collaborazione prestata dal volontario per la necessaria tutela e riservatezza dei dati, della documentazione e del materiale d'ufficio, ma anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile della collaborazione indicato al precedente art. 3.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate all'A.N.C. per iscritto entro 15 giorni dalla verifica effettuata affinché essa adotti i necessari provvedimenti correttivi. Il

perdurare di situazioni difformi alle indicazioni contenute nel presente atto di convenzione consente alla Procura della Repubblica contraenti la facoltà di recedere dal presente accordo con la conseguente comunicazione scritta A.N.C..

#### **Art. 6 – Obblighi e responsabilità.**

Il volontario, incaricato dell'attività di collaborazione, deve conformare la sua condotta alle leggi ed a quanto impartito dal Procuratore della Repubblica. L'incaricato è inoltre tenuto:

- a mantenere il segreto d'ufficio, in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti;
- a comunicare eventuali sopravvenute cause di incompatibilità;
- all'osservanza degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nello svolgimento delle attività di collaborazione, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. E' onere della Procura della Repubblica provvedere ad informare il volontario sulle norme da osservare in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 all'interno dell'edificio in cui si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate [Le determinazioni assunte dall'Ufficio sono a disposizione per la consultazione dei volontari presso l'Ufficio Economato].

#### **Art. 7 – Gratuità dell'attività di volontariato.**

Le parti si danno reciprocamente atto che la collaborazione sarà resa a titolo completamente gratuito e che per la stessa non sarà erogato alcun rimborso spese. La presente convenzione non comporta alcun onere economico, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia e della Procura della Repubblica di Bologna.

L'A.N.C. rinuncia espressamente ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia e della Procura della Repubblica di Bologna, per azione promesse da terzi, aventi ad oggetto le attività svolte dai volontari negli Uffici.

#### **Art. 8 – Durata dell'attività di volontariato.**

La collaborazione avrà durata di anni 1 [uno] rinnovabili, con decorrenza dal 15 settembre 2021.

#### **Art. 9 – Revoca e risoluzione dell'attività di volontariato.**

E' possibile la revoca anticipata del protocollo d'intesa da parte di entrambe le parti con un preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione si risolve anche nei seguenti casi: a) danno all'immagine della Procura della Repubblica; b) sospensione ingiustificata dell'attività di collaborazione; c) inosservanza degli obblighi stabiliti; d) scadenza o venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa di cui all'art. 3. La Procura della Repubblica e l'A.N.C. possono in qualsiasi momento recedere dal protocollo d'intesa, per giustificato motivo, anche senza preavviso.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi dell'art. 13 D.L. vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni si informa che i dati personali forniti dall'incaricato saranno trattati dall'Amministrazione conferente per le finalità connesse alla gestione del presente disciplinare. Titolare del trattamento dei dati è la Procura della Repubblica di Bologna.

#### **Art. 11 – Pubblicità.**


Il presente protocollo d'intesa sarà oggetto di pubblicazione secondo le modalità e ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Procura della Repubblica.

**Art. 12 - Rinvio.**

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di prestazione delle attività di collaborazione, nella stessa richiamate e contenute, e vale quale comunicazione al volontario.


Redatta e sottoscritta in duplice copia originale il giorno 15 settembre 2021, alle ore 10.00 nel palazzo di Giustizia di Bologna (BO), via Garibaldi n. 6.

IL PRESIDENTE A.N.C. DI BOLOGNA "MICHELE PALA"



Sergio Tiscari

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Gianluigi Anselmi